

Circolare n. 24 del 6 dicembre 2021

OGGETTO: Aiuti e contributi pubblici – obbligo di pubblicazione entro il 31 dicembre 2021

La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno (**per quest'anno prorogato al 31 dicembre 2021**), sul proprio sito internet aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI

Oltre ad Associazioni, Onlus, Fondazioni e cooperative sociali, i soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi); i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono inoltre obbligati, ancorché non iscritti al registro delle imprese i “piccoli imprenditori” di cui all'art. 2083 del Codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Sono esclusi i liberi professionisti.

COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE

Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, contributi, sovvenzioni e aiuti: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d'imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell'ambito del “temporary framework” europeo e nel regime “De Minimis”.

Tali aiuti sono ricompresi tra quelli che devono essere pubblicati sul sito internet aziendale.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all'obbligo pubblicitario.

Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.

L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l'anno 2020:

- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020;
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020.

Nell'ipotesi in cui l'aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021 ...), non va pubblicato alla scadenza del 31/12/2021, ma farà parte dell'obbligo per l'anno successivo.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

COME E DOVE PUBBLICARE

La pubblicazione, ove sussista l'obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il **bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Per **le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese**, stante la norma, non è possibile indicare i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, quindi tutti i soggetti che redigono il bilancio in forma **“non ordinaria”** devono pubblicare le informazioni previste sul proprio sito internet o, in mancanza, **sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza**.

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Rag. Elio Montenero